

ALL. B

COMUNE DI GROPPARELLO
Provincia di Piacenza



Sede: P.zza Roma, 1, 29025 Gropparello
Tel Uffici 0523 856121/856131/856599 - Fax 856363
C.F. e P.I. 00284400330

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF *(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20/12/2025

Art. 1 - Istituzione dell'Addizionale Comunale all'Irpef.

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'Irpef, relativamente ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Gropparello alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall' articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Determinazione dell'Aliquota.

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2026 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è fissata nella misura dello 0,70 per cento. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 3 - Esenzioni.

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2026 i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF inferiore o pari a 10.000,00 euro, sono esenti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 2, comma 2.

3. In caso di redditi superiori a 10.000,00 euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile.

Art. 4 - Versamento.

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 5 - Rinvio a disposizioni di Legge.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.